

TI_GERICHTE 15.2023.2 vom 21. Januar 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-01-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2023.2_d20130121

FR: TI_GERICHTE 15.2023.2 du 21 janvier 2013

IT: TI_GERICHTE 15.2023.2 del 21 gennaio 2013

Regeste

Determinazione del modo di realizzazione di diritti in due comunioni ereditarie (padre e madre)

Erwägungen

E. 9

cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L'autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell'escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all'asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC). Nei casi in cui il valore della quota è determinato, l'art. 10 cpv. 3 ODiC ammette sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all'asta della quota, mentre in linea di massima esclude quest'ultima se il valore della quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d'apprezzamento dell'autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L'art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, consid. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l'offerta ha superato l'importo dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l'ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un'eventuale eccedenza all'escusso (sentenze della CEF 15.2022.121 del 3 febbraio 2023, consid. 1, e 15.2022.12 del 5 agosto 2022, consid. 1.1). 2. Nella fattispecie, è pacifica e incontestata l'esistenza di due comunioni ereditarie. La prima è sorta col decesso di PI 2 ed era formata dalla vedova PI 11 e dai figli PI 4, PI 3 e PI 1; pare che non ci siano atti di disposizioni mortis causa, sicché la vedova aveva diritto a 1/2 della sostanza ereditaria maritale (art. 462 n. 1 CC), mentre i figli avevano diritto ciascuno a 1/6 della sostanza ereditaria paterna (1/2 x 1/3; art. 457 cpv. 1 e 2 cum 462 n. 1 CC). La seconda comunione è nata col decesso della vedova/madre ed è formata dai figli. In assenza di disposizioni mortis causa della madre, i figli avrebbero diritto ciascuno a 1/3 della sostanza ereditaria materna (art. 457 cpv. 1 e 2 CC). L'escusso allega invero che la madre avrebbe lasciato un testamento, ma non lo produce, sicché non se ne può tenere conto. Ad ogni modo, non risulta che nella comunione della madre vi siano altri attivi che non la quota ereditaria di lei nella comunione del marito, sicché si può considerare che i figli siano ognuno titolare di una quota di un

terzo delle comunioni dei genitori. 2.1 Pure pacifico e incontestato è che i beni (comuni) delle due comunioni sono le PPP n. _____, _____, _____ e _____ della particella n. _____ del RFD del Comune di _____, non essendo possibile prendere in considerazione altri “beni [...] sconosciuti” come invece ipotizzato dall’UE. 2.2 Controverso è invece il valore netto delle PPP e, di conseguenza, il valore delle quote ereditarie dell’escusso. 2.2.1 L’UE ha quantificato il valore lordo delle PPP, in complessivi fr. 543'000.– (sopra ad M e O). Poiché nessuno ha contestato tale accertamento, non c’è valido motivo di discostarsene. 2.2.2 L’Ufficio ha poi indicato in fr. 209'000.– complessivi le deduzioni da operare, di cui fr. 30'000.– garantiti dalla cartella ipotecaria di primo grado gravante i quattro fondi, detenuta da PI 3, altri fr. 74'000.– nei confronti del medesimo e fr. 105'000.– complessivi verso la Confederazione, il Canton Ticino e il Comune di PI 6. Benché l’escusso ne affermi l’estinzione, visto che la cartella ipotecaria è tuttora iscritta nel registro fondiario e PI 3 ne ha fornito la copia cartacea, bisogna considerarla ai fini del giudizio odierno. È invece dubbio il debito di fr. 74'000.– perché PI 3 non ha fornito alcuna prova di aver estinto da solo il debito di fr. 110'000.– della Banca _____ garantito dall’ipoteca di 1° grado allora iscritta a suo favore (sopra ad D), e dunque di vantare ora un diritto (di regresso) nei confronti della comunione del padre (sopra ad G). È pure discutibile il debito di fr. 105'000.– degli enti pubblici poiché è impossibile stabilire se si confonde (in tutto o in parte) con le pretese per cui essi hanno ottenuto il pignoramento della quota ereditaria (sopra ad C). 2.2.3 Il valore netto delle PPP appare dunque ammontare al massimo a circa fr. 513'000.– (fr. 543'000.– ./ fr. 30'000.–), fatta astrazione degli interessi ipotecari, e al minimo a fr. 334'000.– (fr. 543'000.– ./ fr. 30'000.–./ fr. 74'000.– ./ fr. 105'000.–), donde un valore arrotondato delle quote dell’escusso che si colloca tra fr. 111'000.– (1/3 di fr. 334'000.–) e fr. 170'000.– (1/3 di fr. 509'000.–). 3. Ciò posto, poiché il valore delle interessenze pignorate è sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODIC, quali modi di realizzazione entrano in considerazione sia lo scioglimento delle comunioni ereditarie, sia la vendita all’asta delle relative quote ereditarie dell’escusso (sopra consid. 1). 3.1 Nella fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita all’asta delle quote ereditarie – va però escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è stato ottenuto il pignoramento dell’interessenza, di quasi fr. 68'000.–, è nettamente inferiore al valore delle quote ereditarie spettanti a PI 1, non inferiore a fr. 111'000.–, sicché, con la licitazione delle quote, si rischierebbe una vendita a vil prezzo (sopra consid. 1). Sia detto per abbondanza che il risultato non cambierebbe, neppure se si calcolasse il valore delle quote dell’escusso prendendo per buona la frazione di 1/4, invece di 1/3, come pretende PI 3, giacché il valore delle quote sarebbe comunque al minimo di fr. 83'500.– (1/4 di fr. 334'000.–). 3.2 Va dunque preferito il primo modo di realizzazione – lo scioglimento delle comunioni ereditarie. A favore di tale modo, depone anche il fatto che, in occasione di una precedente procedura, in cui la Camera aveva disposto la vendita all’asta della quota ereditaria della seconda CE nella prima, per finire l’asta era andata deserta (sopra ad B). La soluzione alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODIC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODIC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore delle interessenze, le spese connesse alla divisione delle successioni – da saldare con quanto otterrà l’escusso nelle divisioni (art. 13 cpv. 2 ODIC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’UE di procedere a richiedere lo scioglimento delle comunioni e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODIC; decisione della CEF 15.2022.112 del 30 novembre 2022, 3.2, e 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per le

comunioni ereditarie di evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali le quote dell'escusso sono state pignorate oppure formulando un'offerta di vendita delle quote a trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e dall'escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart, op. cit., n. 15 ad art. 132). 4. Nel Canton Ticino l'autorità competente ai sensi dell'art. 609 CC per intervenire nella divisione in luogo dell'erede le cui ragioni successorie sono state pignorate è l'ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC). 4.1 Incomberà quindi a lui chiedere la divisione delle successioni alla competente autorità qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODIC), e gli spetta anche di rappresentare l'escusso nella procedura (decisione della CEF 15.2021.105 del 26 gennaio 2022, consid. 3.1). Le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODIC), pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF). Contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODIC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela prevista dall'art. 10 cpv. 3 ODIC a favore del debitore. 4.2 L'Ufficio procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimento dei creditori, a realizzare i beni attribuiti all'escusso nella divisione, al fine di poter disporre della necessaria liquidità per estinguere i crediti a beneficio dei quali la quota è stata pignorata. 5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia:

1. L'istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all'Ufficio d'esecuzione di sostituirsi a PI 1 nelle comunioni ereditari fu PI 2 e fu PI 11, di cui egli è membro insieme a PI 4 e a PI 3, di chiederne lo scioglimento e di procedere alla realizzazione di quanto attribuito all'escusso nella divisione, secondo le indicazioni dei considerandi 3.2, 4.1 e 4.2, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo al considerando 3.2. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, sede di Mendrisio, e, per il suo tramite, a tutti gl'interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.